



COMUNE DI MODENA

N. 27/2026 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 14/09/2026

L'anno duemilaventisei in Modena il giorno quattordici del mese di settembre (14/09/2026) alle ore 15:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MEZZETTI MASSIMO	Sindaco	SI	FIDANZA FRANCESCO ANTONIO	SI
CARPENTIERI ANTONIO	Presidente	SI	FRANCO DARIO	SI
GIACOBazzi PIERGIULIO	Vice-Presidente	SI	GIORDANO FABIA	SI
ABRATE MARTINO		SI	GUALDI MATTIA	SI
BALLESTRAZZI PAOLO		SI	LENZINI DIEGO	SI
BARACCHI GRAZIA		SI	MANICARDI STEFANO	SI
BARANI PAOLO		SI	MAZZI ANDREA	SI
BARBARI LUCA		NO	MODENA MARIA GRAZIA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	NEGRINI LUCA	SI
BIGNARDI ALBERTO		SI	PARISI KATIA	NO
CARRIERO VINCENZA		SI	POGGI FABIO	SI
CAVAZZUTI FRANCESCA		SI	PULITANO' FERDINANDO	SI
CONNOLA LUCIA		SI	ROSSINI ELISA	SI
DE LILLO ANNA		SI	SILINGARDI GIOVANNI	SI
DI PADOVA FEDERICA		SI	UGOLINI GIULIA	SI
DONDI DANIELA		SI		
FANTI GIANLUCA		SI		
FERRARI LAURA		SI		

E gli Assessori:

MALETTI FRANCESCA	SI	GUERZONI GIULIO	SI
MOLINARI VITTORIO	SI	BORTOLAMASI ANDREA	NO
ZANCA PAOLO	SI	FERRARESI VITTORIO	NO
FERRARI CARLA	SI	VENTURELLI FEDERICA	SI
CAMPOROTA ALESSANDRA	SI		

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente CARPENTIERI ANTONIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 27

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE

Relatore: Assessore Zanca

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti: 19

Favorevoli	19:	i consiglieri Abrate, Baracchi, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Cavazzuti, Connola, De Lillo, Fanti, Ferrari, Fidanza, Giordano, Gualdi, Lenzini, Manicardi, Modena, Poggi, Silingardi, Ugolini
Astenuti	8:	i consiglieri Barani, Bertoldi, Dondi, Franco, Giacobazzi, Negrini, Pulitanò, Rossini

Risultano assenti i consiglieri Ballestrazzi, Barbari, Di Padova, Mazzi, Parisi e il sindaco Mezzetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale “per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/03/1992, quindi modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 05/04/2001, n. 160 del 17/12/2001, n. 14 del 02/03/2017 e n. 13 del 26/03/2020, nella parte in cui disciplina, al Titolo II (artt. dal 22 al 27), la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività circensi;

Dato atto che il Comune di Modena ha individuato, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/1968, n. 337, nella porzione di terreno di proprietà comunale posta in Viale dello Sport e in Via Divisione Acqui, tra la nuova Questura e il Palazzetto dello Sport “Palapanini”, l'area destinata ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante;

Considerato opportuno aggiornare il Regolamento di cui sopra, con riguardo allo svolgimento delle attività circensi, al fine di renderlo maggiormente conforme alle mutate esigenze sociali, normative e di questo Comune;

Considerato che il Comune di Modena ospita abitualmente almeno 2 spettacoli circensi ogni anno, oltre alle attrazioni dello spettacolo viaggiante definite, all'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337, come “Teatri viaggianti” e “Esibizioni moto-auto acrobatiche”;

Dato atto che alcuni degli spettacoli circensi che si tengono sul territorio comunale presentano animali al seguito;

Ritenuto, quindi, opportuno inserire nel Regolamento Comunale in oggetto nuove ed ulteriori norme a tutela del benessere delle specie animali al seguito dei circhi, in linea e conformità con quanto previsto dalle vigenti normative e, in particolare, dalle disposizioni di seguito richiamate:

- la legge 22 novembre 2017, n. 175, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare appositi decreti legislativi con l'obiettivo di superare la presenza degli animali nello svolgimento degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi;

- la legge 15 luglio 2022, n. 106, che ha delegato il Governo ad adottare una o più iniziative per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina in vari settori dello spettacolo, tra cui quelli degli spettacoli viaggianti e dei circhi;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE Lisbona, 2007) che riconosce, all'articolo 13, il benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
- le linee guida CITES 10 maggio 2000 per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti e l'allegato B alla deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2007, avente ad oggetto: "INDICAZIONI TECNICHE IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 5/2005 RELATIVA ALLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI. PARZIALE MODIFICA ALLA DELIBERA 394/2006";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, avente ad oggetto: "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";

Richiamati:

- l'art. 9 della Legge n. 337/1968, avente ad oggetto: "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che affida ai Comuni il compito di individuare le aree destinate allo stanziamento dei circhi, e riconosce agli stessi la facoltà di regolamentarne la concessione, dettando, se del caso, condizioni che vadano a soddisfare aspetti di competenza dell'autorità comunale;
- gli artt. 69 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e 19, primo comma, n. 6), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuiscono espressamente ai comuni la funzione di autorizzare i pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità;
- gli artt. 13, comma 1, e 54 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) secondo cui spettano, in generale, ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio e attribuiscono al Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza in ambito territoriale;

Considerato:

- che l'attuale Regolamento comunale prevede quattro periodi di possibile attendamento: dal 15 febbraio al 15 marzo; dal 15 maggio al 30 giugno; dal 1° ottobre al 10 novembre e dal 1° dicembre al 15 gennaio, oltre a un termine massimo di 10 mesi per la presentazione delle domande;
- che solo raramente, nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno, sono pervenute domande volte ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività circense;
- che i periodi dal 1° ottobre al 10 novembre e dal 1° dicembre al 15 gennaio si sono rivelati troppo vicini tra loro e, come tali, poco appetibili economicamente per gli operatori dello spettacolo viaggiante;

Considerato, inoltre, che l'area posta in Viale dello Sport - Via Divisione Acqui, sopra richiamata, viene utilizzata anche per altre manifestazioni, tra cui il tradizionale Luna Park di Primavera durante il mese di aprile;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, ridurre i periodi di attendamento a soli due, rimodulandoli temporalmente sui mesi dell'anno maggiormente richiesti dagli operatori;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- al fine di favorire l'alternanza degli operatori dello spettacolo viaggiante sull'area pubblica, applicare il c.d. principio di rotazione, in base al quale i soggetti che abbiano svolto l'attività nel Comune di Modena nell'anno precedente siano inseriti negli ultimi posti della graduatoria di attendamento;

- a maggior tutela della salute e dell'incolumità pubblica, dei conseguenti aggravii di vigilanza veterinaria, compatibilità logistica, tutela dell'ordinato uso del suolo pubblico e dei maggiori oneri organizzativi connessi alla presenza di specie pericolose, inserire, in coda alla graduatoria dell'anno di riferimento anche i circhi con animali al seguito qualora appartenenti alle specie di cui all'allegato A al D.M. 19 aprile 1996 sopra citato;

- stabilire che la graduatoria degli operatori di cui sopra sia formata in base alla data e all'ora di protocollazione delle rispettive domande, cioè applicando il criterio generale di cui all'art. 23, comma 2, del documento allegato parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto, infine opportuno differenziare le garanzie da far prestare agli operatori collocatisi in posizione utile in graduatoria, prevedendo importi più elevati a carico di coloro che attendano circhi con ogni specie di animali al seguito (fatti ovviamente salvi gli animali di compagnia non impiegati nello spettacolo, che non necessitano di strutture di contenimento), in considerazione dell'aumento potenziale del rischio di danneggiamenti al patrimonio comunale che la loro presenza comporta;

Considerato, infatti che, in caso di animali al seguito, occorrerà prevedere l'utilizzo di recinti e strutture per il contenimento delle specie e i necessari accorgimenti volti a tutelare il benessere animale, come, ad esempio, il riporto di terreni naturali sulla superficie da occupare;

Ritenuto, pertanto, sia per motivi di sicurezza collettiva, sia nell'ottica di tutelare le specie animali, stabilire nuove regole di comportamento e le caratteristiche delle strutture da utilizzare per il loro contenimento, qualora non previste dalla vigente normativa, mutuandole, per analogia, da quelle già disciplinate dalle linee guida CITES del maggio 2000 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007;

Precisato che le caratteristiche delle strutture da utilizzare, mutate, per analogia, da quelle già disciplinate dalle linee guida CITES e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007, sono state elaborate dal Servizio veterinario SVET dell'AUSL di Modena;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra richiamate, aggiornare il vigente Regolamento “per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante” introducendovi le predette disposizioni, al fine di renderlo più aderente alle necessità di tutela del benessere animale, degli operatori del settore, del patrimonio comunale e a esigenze di sicurezza sociale;

Dato atto:

- che, per quanto attiene il benessere degli animali, è stato più volte consultato il Servizio veterinario SVET dell'AUSL di Modena e sono state incontrate le associazioni per la tutela degli animali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- che, in data 23/04/2026, sono state convocate le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. 377285 del 29/09/2025, con il quale è stato

conferito dal giorno 01/10/2025 fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino a nuova Disposizione, al Dott. Giovanni Bertugli, l'incarico di Dirigente del Settore Cultura, promozione della città e Centro Storico;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Cultura, promozione della città e Centro Storico Dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, ing Luca Chiantore, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 08/09/2026;

D e l i b e r a

- 1) di aggiornare il Regolamento Comunale “per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante” introducendovi le norme contenute nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di ridurre i periodi di possibile attendamento degli spettacoli circensi sull'area comunale richiamata in narrativa a due all'anno: dal 1° febbraio al 10 marzo e dal 1 ottobre al 30 novembre, ampliando il periodo relativo ai mesi di ottobre-novembre, per le motivazioni espresse in narrativa;
- 3) di sostituire, pertanto, gli articoli 23, 24, 25 e 26 del vigente Regolamento richiamato in narrativa, con gli articoli da 23 a 26 contenuti nel documento allegato;
- 4) di approvare, altresì, gli allegati sub) 1 e sub 2) al Regolamento emendato, quali sue parti integranti e sostanziali;
- 5) di dare atto che le modifiche apportate al vigente Regolamento, recependo le normative nazionali in materia di benessere animale, non introducono divieti all'esercizio dell'attività circense con specie appartenenti alle categorie di cui all'Allegato A al D.M. 19 aprile 1996, ma criteri generali, predeterminati e non sanzionatori, di priorità nell'assegnazione di una risorsa pubblica limitata;
- 6) di stabilire che le nuove norme di cui trattasi troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2027, cioè 10 mesi prima l'inizio del nuovo primo periodo utile di attendamento di complessi circensi (1° ottobre – 30 novembre).

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
CARPENTIERI ANTONIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

ART. 23 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE SU SUOLO PUBBLICO

1. Nel Comune di Modena possono essere rilasciate autorizzazioni allo svolgimento degli spettacoli circensi su suolo pubblico nei seguenti due periodi:

dal 1° febbraio al 10 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre.

2. In ciascuno dei suddetti periodi può essere insediato un solo circo. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e la concessione del suolo pubblico sono rilasciate al soggetto collocato al primo posto di una graduatoria formata in base alla data e all'ora di protocollazione della domanda.

3. Le domande devono pervenire all'Amministrazione comunale nel periodo compreso dai 10 ai 6 mesi antecedenti, rispettivamente, le date del 1° febbraio e del 1° ottobre. Le domande fuori termine sono ritenute inammissibili.

4. Fermo restando il criterio di cui al precedente comma 2, i complessi circensi (identificati dal numero di partita IVA o dal Codice Fiscale del titolare) che hanno svolto l'attività nel Comune di Modena in uno qualunque dei periodi indicati al comma 1 dell'anno precedente, nonché quelli che detengono animali pericolosi di cui all'allegato A al D.M. 19 aprile 1996, saranno inseriti negli ultimi posti delle graduatorie dell'anno in corso.

ART. 23BIS CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le attrazioni di spettacolo viaggiante identificate all'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337 come “Teatri viaggianti” e “Esibizioni moto-auto acrobatiche” può essere rilasciata annualmente una sola autorizzazione purchè fuori dai periodi di cui al precedente art. 23 e qualora l'area adibita a 'Spettacoli viaggianti' risulti disponibile. Le domande devono pervenire all'Amministrazione comunale nel periodo compreso tra i 6 e i 3 mesi antecedenti la data prevista per lo svolgimento della Manifestazione. Per la formazione delle rispettive graduatorie si applica la disposizione di cui al comma 2 e il principio di cui al comma 4 del precedente articolo.

ART. 24 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande di inserimento nella graduatoria devono pervenire al SUAP del Comune di Modena attraverso la piattaforma SUAP-ER “Accesso Unitario”.

2. Nella domanda devono essere indicati, a pena di irricevibilità:

- le generalità del titolare o della società richiedente;
- il soggetto all'uopo delegato (una sola persona) a mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per il disbrigo di ogni incombenza necessaria per il rilascio delle autorizzazioni. In caso di sostituzione del delegato la delega dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali;
- la data dell'ultima concessione dell'area rilasciata dal Comune di Modena al Titolare o alla Società istante per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, oltre a ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire;
- la dichiarazione della presenza o meno di animali al seguito, specificando, in particolare, la presenza di animali pericolosi secondo l'elenco di cui all'allegato A al D.M. 19 aprile 1996;
- la scheda informativa debitamente compilata, con la relativa documentazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 647/2007, in caso di animali al seguito. La presenza di animali dichiarata non potrà di norma essere modificata variando le quantità o inserendovi specie nuove o diverse. Non potrà mai essere modificata se ciò comporta variazioni all'ordine della graduatoria;
- la dichiarazione di idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, in caso di specie di animali pericolosi al seguito.

3. L'Amministrazione comunale, istruite le domande regolarmente pervenute, approva la graduatoria e ne dà comunicazione attraverso la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Comune.

4. All'operatore dello spettacolo viaggiante collocatosi in prima posizione nella graduatoria viene quindi inviata un'apposita comunicazione contenente l'invito a presentare, entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento, a pena di decadenza, la documentazione di seguito indicata o la rinuncia allo svolgimento dell'attività.

5. Entro il termine come sopra assegnato devono essere inviate al SUAP del Comune di Modena attraverso la piattaforma SUAP-ER "Accesso Unitario":

a) la richiesta di occupazione di suolo pubblico e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) la licenza per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante, la verifica annuale dell'attrazione, effettuata da tecnici abilitati o da organismi di certificazione riconosciuti, il libretto delle attività dell'attrazione (c.d. "log book") e la polizza assicurativa della stessa valida per tutto il periodo di occupazione previsto;

c) la descrizione del tipo di struttura che s'intende installare, le esatte dimensioni della stessa (comprese quelle dei carri al seguito), la planimetria indicante in modo preciso le modalità di occupazione;

d) una garanzia a copertura degli eventuali danni cagionati al patrimonio comunale come conseguenza dell'occupazione e dello svolgimento della Manifestazione, e a garanzia dell'impegno assunto dall'operatore nei confronti del Comune di Modena di svolgere la Manifestazione nel periodo allo stesso assegnato;

e) n. 4 marca da bollo da € 16,00 ciascuna.

6. La garanzia di cui alla precedente lettera d) viene quantificata in € 10.000 per i circhi con animali al seguito e in € 5.000 per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al presente Titolo II.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

ART. 24 BIS RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione dell'area è subordinata:

- al previo pagamento del canone unico di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2026 e eventuali sue successive modificazioni e integrazioni;
- alla stipula di un idoneo contratto con l'Ente gestore del servizio di pulizia dell'area e rimozione dei rifiuti;
- alla produzione di idonea documentazione attestante la disponibilità del substrato naturale, nel caso di circhi ospitanti animali da alloggiare su terreno non naturale;
- all'ottenimento dell'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari temporanei a norma dei vigenti regolamenti comunali in materia;
- all'ottenimento dei necessari nullaosta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- in caso di circhi con animali al seguito, al rilascio del parere favorevole dell'AUSL circa la corrispondenza tra quanto dichiarato nella scheda informativa di cui al precedente art.24 e le prescrizioni contenute negli allegati 1 e 2 al presente Regolamento.

ART. 24 TER RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività viene rilasciata, fatto salvo il disposto di cui all'art. 3 del vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, previo parere favorevole della Commissione medesima, e, in caso di animali al seguito, anche del medico del servizio veterinario (SVET) dell'AUSL.

Per la convocazione della Commissione comunale di vigilanza occorre versare l'importo stabilito

con apposita deliberazione di Giunta Comunale a titolo di spese di funzionamento e istruttoria della pratica.

ART. 25 INADEMPIENZE E SANZIONI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, quali eventi catastrofici e atmosferici avversi che impediscano oggettivamente l'allestimento degli spettacoli, la rinuncia del concessionario a svolgere la Manifestazione comporta l'incameramento del deposito cauzionale o l'escussione della fideiussione.

Comporta altresì l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico richiesta.

2. Saranno esclusi dalle graduatorie di cui ai precedenti art.li 23 e 23 bis per i due anni successivi, gli operatori dello spettacolo viaggiante che:

- sempre fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al 1° comma, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art.24, comma 4, non inviino, entro il termine assegnato, conferma di partecipazione o rinuncia alla stessa, ovvero coloro che, avendo confermato la partecipazione, rinuncino anche tacitamente (*per fatti concludenti*) prima di aver prestato la fideiussione o versato la cauzione;
- ai quali sia stata escussa la fideiussione o incamerata la cauzione;
- gli operatori dello spettacolo viaggiante che abbiano compiuto irregolarità o infrazioni nel corso della loro partecipazione debitamente accertate previa contestazione degli addebiti, ivi compreso lo svolgimento massivo di pubblicità abusiva (cioè non autorizzata). La contestazione degli addebiti è regolata dalle norme di cui agli art.li 7 e 8 della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 26 TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

1. Le attività circensi anche se svolte su aree private devono osservare le norme contenute nel presente regolamento, oltre alle prescrizioni impartite dal servizio veterinario (SVET) dell'AUSL.

2. Nell'ambito del territorio comunale, per ragioni di tutela degli animali, della salute pubblica e della pubblica incolumità, i complessi circensi con animali al seguito devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) allestimento di strutture esterne ed interne, conformi ai requisiti minimi previsti dal presente

regolamento, per tutti gli animali al seguito;

b) gli animali devono essere contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e eviti il rischio di fuga degli stessi;

c) le strutture destinate al ricovero degli animali devono essere conformi ai requisiti stabiliti dall'Allegato B alla deliberazione di Giunta Regionale n. 647/2007, e sue eventuali modificazioni e integrazioni (Allegato sub 1) al presente regolamento), e alle prescrizioni contenute nel documento allegato sub 2);

d) i recinti devono essere allestiti su terreno naturale, ovvero su area ricoperta con sabbia o altri materiali naturali di adeguato spessore. Detto spessore non potrà mai risultare inferiore a cm.10;

e) non deve essere in alcun modo consentito il contatto fisico tra i frequentatori del circo e gli animali, garantendo adeguate misure di distanziamento tra gli stessi;

f) e' vietata la visita, sotto qualsiasi forma, del pubblico ai luoghi di stabulazione degli animali (visite allo zoo);

g) lo stazionamento di animali lungo i percorsi stradali è consentito solo a condizione che vengano adottate misure di oscuramento che ne impediscano la visione dalla pubblica via;

h) gli animali non possono essere esibiti al di fuori dalla struttura sede dello spettacolo.

REQUISITI TECNICI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI NECESSARI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLE MOSTRE ITINERANTI DA PARTE DEI COMUNI

PREMESSA

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti, rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Le presenti indicazioni tecniche sono elaborate sulla base dei soprarichiamati criteri così come prevede l'art.4, comma 1 lett.e della L.r. n.5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" ed hanno lo scopo di fornire gli strumenti per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, tramite la definizione delle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e degli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche, così consentendo alle Amministrazioni comunali di accertare preventivamente la presenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7, comma 4 della soprarichiamata legge regionale

In particolare dette indicazioni definiscono le condizioni di detenzione per tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo, tenuto conto che la normativa nazionale e regionale vigente costituisce il riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

Esse si articolano nelle seguenti parti:

- criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
- criteri tecnici specifici per taxa
- istruzione operativa
- scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo.

Entro tre anni dalla loro pubblicazione, la Giunta regionale si impegna a rivedere le presenti indicazioni alla luce del grado di applicazione delle norme a tutela degli animali nei circhi sul restante territorio nazionale, anche tenendo conto di nuove conoscenze scientifiche eventualmente perfezionate.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare sul territorio nazionale ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo deve essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve garantire con un rapporto formalizzato e condiviso con un veterinario, la salute e il corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio. E' necessario pertanto che il gestore della struttura disponga del riferimento di uno o più veterinari per le esigenze sanitarie urgenti, esperti nella tipologia degli animali ospitati;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;

9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica quando comprensivi dei punti da 1 a 9.

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le mansioni affidate e, qualora disponibile, il curriculum professionale.

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto esclusivamente tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizione di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, deve seguire il circo/mostra ed essere messo a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'animale in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, ed il mantenimento di un buono stato di salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni animale ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, deve inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali devono avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

CRITERI TECNICI SPECIFICI PER TAXA

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

Quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente fa da riferimento per la detenzione nei circhi e nelle mostre viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici.

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali durante l'attendamento dell'attività circense, eventualmente utilizzabile anche durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Si sconsiglia la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1–4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2–3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1–2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1–2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2–3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5–8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1–5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

11. Rettili

Fatto salvo quanto applicabile a dette specie per il rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e locale, il loro utilizzo durante lo spettacolo deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- il trasporto dai terrari/terracquari alla pista deve avvenire entro contenitori chiusi, se del caso adeguatamente coibentati e riscaldati.
- gli animali non devono essere trascinati, sollevati o sollecitati inutilmente, ma devono subire solo le manipolazioni strettamente necessarie alla esposizione.
- ogni esemplare può essere esposto fuori dal suo contenitore indicativamente per non più di 15 minuti.

ALLEGATO 2

Criteri tecnici per taxa					
specie	mq interni minimi/n capi	Substrato e arricchimento interno	mq esterni minimi/n capi	Substrato esterno	Arricchimento esterno
Elefanti	15 mq/capo T° > 15° Non è possibile la presenza di esemplari singoli né la detenzione di maschi e femmine insieme	Lettiera in paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina	100 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Ombra. Tronchi per sfregamento. Rami. Bagni d'acqua o fango e bagni di sabbia o segatura
Grandi felini	8 mq/capo h 2,2 m Possibilità di creare settori separati. Pareti isolate termicamente	Lettiera in paglia, Possibilità di nascondersi al pubblico. Tavole a diverse altezze per arrampicarsi. Pali per sfregamento e affilatura unghie	80 mq/4 capi	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Zone in ombra e zone soleggiate. Pali per sfregamento e affilatura unghie. Oggetti, tavole per riposare in gruppo. Strutture su cui arrampicarsi. Bagni d'acqua.
Orsi	8 mq/capo h 2,5 m o permettere di alzarsi in piedi Protezione da correnti d'aria e esposizione diretta del sole. T° > 12° per orso labiato e orso malese	Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse. Possibilità di nascondersi al pubblico. Tavole per arrampicarsi	100 mq/2 capi + 20 mq per ogni capo in più	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Zone in ombra e zone soleggiate. Tronchi e rami, per arrampicarsi. bagno d'acqua. Soddisfare i bisogni di scavo della specie. Possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico
Dromedario, cammello	12mq/capo + 6 mq per ogni capo in più	Lettiera e oggetti che catturino attenzione Protezione da vento e intemperie	200 mq/3 capi + 20 mq per ogni capo in più	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	rami
Lama, vigogna e alpaca	8 mq/capo + 4 mq per ogni capo in più	Lettiera e oggetti che catturino attenzione Protezione da vento e intemperie	150 mq/3 capi + 15 mq per ogni capo in più	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	rami

Zebre	8 mq/capo T° > 12°	Lettiera con paglia e oggetti per stimolare interesse Protezione da vento e intemperie	150 mq/3 capi + 20 mq per ogni capo in più	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Bagni di sabbia o segatura. Rami
Scimmie - babbuini	30 mq/5 capi + 1,5 per ogni capo in più h 3 m T° > 8°	Lettiera di paglia. Strutture per arrampicarsi, nascondersi, ritirarsi. Strutture adeguate a gioco: corde, pali, rami, oggetti sospesi	30 mq/5 capi + 2 mq per ogni capo in più		Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.
Scimmie - cappuccine	20 mq/5 capi + 3 mq per ogni capo in più. h 3 m T° > 22° Non è possibile la presenza di esemplari singoli né di capi tenuti isolati dal gruppo	Strutture per arrampicarsi, nascondersi, ritirarsi. Strutture adeguate a gioco: corde elastiche, pali, rami, oggetti sospesi, funi, amache, reti.	20 mq/5 capi + 3 mq per ogni capo in più		Strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi. Strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse: corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.
Rinoceronti	12 mq/capo T° > 15°	Paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio acqua e urina	80 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore non inferiore a 10 cm	Recinzioni altezza minima: 1m. Ombra. Bagni d'acqua o di fango e bagni di sabbia o segatura
Ippopotami	2x4 m/capo T° > 15°	Lettiera paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio	70 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore non inferiore a 10 cm	Ombra, Bagni d'acqua o di fango h: 1,5m 3x2,5 m. Bagni di sabbia o segatura
Ippopotami pigmei	2x2 m/capo T° > 15°	Lettiera paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio	40 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore non inferiore a 10 cm	Ombra, Bagni d'acqua o di fango h: 1m 3x2 m.

					Bagni di sabbia o segatura
Giraffe	12 mq/capo e consentire collo esteso T°> 15°	Lettiera in paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina	250 mq/3 capi	Naturale. O substrati naturali con spessore non inferiore a 10 cm	Cibo posto in alto
Foche	4x2 m/2 capi	tavolato in legno 2 mq/capo. Adeguate drenaggio del fondo	Protezione dalle correnti d'aria.		Piscina h:1m 4x2,2m/2 capi + 2mq per ogni capo in più
Canguri arboricoli	15 mq/capo + 4 mq/capo per ogni capo in più T°> 12° protezione da agenti atmosferici	Strutture per arrampicarsi, nascondersi, ritirarsi. Strutture adeguate a gioco: corde elastiche, rami, oggetti sospesi, funi, amache, reti.	15 mq/capo + 5 mq/capo per ogni capo in più	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	
Canguri non arboricoli	8 mq/capo + 4 mq/capo T°> 12° protezione da agenti atmosferici	lettiera in paglia	150 mq/3 capi + 25 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Ombra, bagni di sabbia o bagni di acqua. Arricchimenti ambientali che possano assecondare le modalità biologiche e comportamentali della specie
Bovidi selvatici	8 mq/capo + 4 mq/capo T°> 12° protezione da agenti atmosferici (pioggia e vento)	lettiera in paglia	150 mq/3 capi + 25 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Ombra, bagni di sabbia o bagni di acqua. Rami o arricchimenti ambientali che possano assecondare le modalità biologiche e comportamentali della specie
Struzzi e altri ratiti	8 mq/capo + 4 mq/capo T°> 12° protezione da agenti atmosferici (pioggia e vento)	lettiera in paglia	150 mq/3 capi + 25 mq/capo	Naturale. O substrati naturali con spessore minimo di 10 cm	Ombra, bagni di sabbia. Rami o arricchimenti ambientali che possano assecondare le modalità biologiche e comportamentali della specie.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E CENTRO STORICO**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1577/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 20/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1577/2026, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 20/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(COLOMBINI ROBERTA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1577/2026, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale